Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali

Prot.

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO-BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p. c.
AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Ricorso al Prefetto avverso processi verbali di accertamento di violazioni di norme del codice della strada. Inoltro tramite posta elettronica certificata.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale segnalazioni di cittadini i quali, essendo intenzionati a presentare ricorsi al Prefetto avverso processi verbali di contestazione di violazioni del codice della strada redatti a loro carico, hanno rilevato che su vari siti istituzionali delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo non è esplicitamente contemplata la possibilità di proporre le opposizioni in argomento tramite la posta elettronica certificata, oppure è precisato che le stesse non possono essere inoltrate mediante la posta elettronica (con espressione evidentemente riferita ai soli sistemi di posta elettronica non certificata, ma tale da determinare comunque incertezze nell'utenza).

DP

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc. - Uff.III- Politiche per l'attuaz. del sistema sanz. amm.vo - Prot. Uscita N.0017166 del 11/11/2014

In proposito, si richiama il combinato disposto dell'articolo 203 del codice della strada, secondo il cui comma 1-*bis* il ricorso avverso verbali di accertamento di infrazioni *"può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento"*, e dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 82/2005, il quale, con il comma 1, stabilisce che *"la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata"*, e, con il comma 2, sancisce che *"la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta"* (e, quindi, anche alla spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento).

Pertanto, poiché l'articolo 203 del codice della strada nulla prevede espressamente in contrario, alla luce della citata normativa la presentazione dei gravami in parola tramite posta elettronica certificata deve ritenersi consentita, purché essi siano sottoscritti con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, rechino in allegato, in formato *pdf*, il testo del gravame firmato.

Da quanto sopra consegue la necessità di aggiornare le indicazioni fornite sui siti istituzionali che non siano stati ancora adeguati.

Il Vice Capo Dipartimento – Direttore Centrale
Carmen Perrotta